CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 231 del 28/09/2022

OGGETTO: SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E REPLICHE - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 - ID: 2448 – RETTIFICA ORD. SIND. N. 888/2017. FABBRICATO IN TERAMO, .. OMISSIS ... – DITTA: RIDOLFI ELIA (Cond. FIORELLO 2)

IL SINDACO

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. SF1542 dei tecnici della Protezione Civile in data 27.03.2017 a seguito del quale all'immobile denominato Condominio Fiorello 2, amministrato da Ridolfi Elia, sito in Teramo, Via ----------OMISSIS----------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ----, Aggregato 06068, veniva dato l'esito FAST finale "**Sopralluogo NON eseguito si richiede intervento AEDES**";

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. P1842 dei tecnici della Protezione Civile in data 31.03.2017 a seguito del quale all'immobile denominato Condominio Fiorello 2, amministrato da Ridolfi Elia, sito in Teramo, Via ----------OMISSIS----------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ----, Aggregato 06068, veniva dato il giudizio di agibilità "**B**": **Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.**, definendo i seguenti provvedimenti urgenti da adottare e/o agibilità parziali: "*temporanea inagibilità esclusivamente di bagno e ripostiglio; fascia di circa 1 metro dell'ingresso a partire dal tramezzo divisorio con ripostiglio dell'appartamento di Lolli Milena; interdizione accesso a tali porzioni sino al ripristino*";

VISTA l'Ordinanza Sindacale N. 888 del 31.05.2017 con la quale veniva disposta l'interdizione all'uso del bagno, del ripostiglio e della fascia larga circa 1 metro dell'ingresso a partire dal tramezzo divisorio con ripostiglio, dell'unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---- Sub. 3, di proprietà della ditta **Lolli Milena**, posta al piano terra dell'immobile denominato Condominio Fiorello 2, amministrato da Ridolfi Elia, sito in Teramo, Via ----------OMISSIS----------;

VISTI:

- la "Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17.11.2016) - Residenziale", a nome della ditta **Ridolfi Elia**, presentata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e relativa all'immobile denominato "Condominio Fiorello 2", sito in Teramo, Via ----------OMISSIS---------- (Foglio -- Particella ----). Riferimenti: numero prima ISTANZA MUDE 13-067041-0000004884-2019;
- la "Comunicazione di Avvio del Procedimento", acquisita al Protocollo del Comune di Teramo al n. 38947 in data 27.07.2020, relativa all'immobile denominato "Condominio Fiorello 2", sito in Teramo, Via ----------OMISSIS----------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ----, amministrato dal Geom. Ridolfi Elia;
- il parere positivo in merito alla conformità urbanistico-edilizia rilasciato dal Comune di Teramo in data 27.05.2021 con Prot. n. 32146;
- la "Comunicazione di Conclusione del Procedimento", acquisita al Protocollo del Comune di Teramo al n. 47986 del 18.07.2022, giusta **Esito Istruttorio di concessione dei contributi** e giusto **Decreto n. 1630 del 07.07.2022** di autorizzazione all'intervento di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal

24 agosto 2016, ai sensi dell'Ordinanza n. 4/2016 e successive modificazioni, richiesto dalla ditta **Ridolfi Elia**, amministratore del "Condominio Fiorello 2", sito in Teramo, Via ----------OMISSIS----------, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ----;

- l'inizio dei lavori avvenuto in data 31.08.2022;

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, lettera d-bis dell'OCDPC n. 614 del 12 Novembre 2019;
- la nota Prot. 28612 del 27.05.2020 inviata all'Ufficio Legislativo e Giuridico del Dipartimento di Protezione Civile e, per conoscenza, alla Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze (S.M.E.A.) della Protezione Civile Regione Abruzzo, con la quale il Sindaco del Comune di Teramo, facendo seguito agli esiti della riunione tenutasi in videoconferenza in data 06.05.2020, proponeva la condivisione delle modalità operative e procedurali relative all'applicazione della lettera d-bis) del comma 1 dell'art. L dell'OCDPC n.614/2019, ai fini dell'attivazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) per i nuclei familiari costretti a lasciare le proprie abitazioni nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva, nel rispetto dei tempi del D.L. 189/2016;
- la nota prot. n. 8774 del 29.05.2020, acquisita al Protocollo dell'Ente Comune di Teramo al n. 29207 del 01.06.2020, con la quale la Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze (S.M.E.A.) della Protezione Civile Regione Abruzzo, in risposta alla nota nota Prot. 28612 del 27.05.2020 del Comune di Teramo, acquisita in atti SMEA prot. 8630 del 27.05.2020, in coerenza con le disposizioni generali di cui all'OCDPC n. 388/2016, che al comma 2 dell'art. 3 stabilisce che in tema di contributi di autonoma sistemazione "*i benefici economici ... sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile ...*", evidenziava che "*in ordine alla decorrenza del CAS per i soggetti costretti a lasciare le proprie abitazioni nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva di cui all'art. 1, comma 1, lett. D-bis OCDPC 614/2019, sarebbe auspicabile l'adozione di specifiche ordinanze sindacali*";
- la nota prot. n. CG/TERAG18_SM/0034169 del 11.06.2020, acquisita al Protocollo dell'Ente Comune di Teramo al n. 31030 del 12.06.2020, con la quale la Presidenza del Consiglio, Dipartimento Protezione Civile, in riscontro alla nota acquisita in atti SMEA prot. 8630 del 27.05.2020, concordemente con quanto prospettato dalla Regione Abruzzo con nota prot. n. 8774 del 29.05.2020, riteneva che "*le valutazioni espresse dal coordinatore della sicurezza debbano necessariamente essere recepite, se condivise, dall'Autorità pubblica mediante un provvedimento che disponga che il cantiere non possa essere installato in forme e modalità compatibili con la permanenza del nucleo familiare nell'appartamento, ovvero, in altri termini, che sia necessario sgomberarlo per lo svolgimento dei lavori garantendo contestualmente la pubblica incolumità*", e che "*solo l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità pubblica competente legittima [...] il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di riparazione definitiva*";

PRESO ATTO della Perizia Asseverata, acquisita al Protocollo del Comune di Teramo al n. 63891 del 26.09.2022, con la quale il Geom. Luciano Quaranta, in qualità di progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, "*vista l'importanza e la pericolosità degli interventi all'interno della singola unità immobiliare di proprietà della Sig.ra Lolli Milena, identificata catastalmente al Foglio -- Particella ----; Sub. 3*", posta al piano terra dell'immobile denominato Condominio Fiorello 2, amministrato da Ridolfi Elia, sito in Teramo, Via ----------OMISSIS----------, ***DICHIARAVA ed ASSEVERAVA*** "*la necessità da parte del condomino Lolli Milena di lasciare la propria unità immobiliare al fine di garantire il corretto intervento per la riparazione e rafforzamento dell'unità immobiliare, poiché le lavorazioni da eseguire risultano pericolose e incompatibili con la presenza di persone non addette ai lavori all'interno dell'unità immobiliare della Sig.ra Lolli Milena*";

RITENUTO di dover prendere atto della Perizia Asseverata, acquisita al Protocollo del Comune di Teramo al n. 63891 del 26.09.2022, con la quale il Geom. Luciano Quaranta, in qualità di progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, "*vista l'importanza e la pericolosità degli interventi all'interno della singola unità immobiliare di proprietà della Sig.ra Lolli Milena, identificata catastalmente al Foglio -- Particella ----; Sub. 3*", posta al piano terra dell'immobile denominato Condominio Fiorello 2, amministrato da Ridolfi Elia, sito in Teramo, Via ----------OMISSIS----------, ***DICHIARAVA ed ASSEVERAVA*** "*la necessità da parte del condomino Lolli Milena di lasciare la propria unità immobiliare al fine di garantire il corretto intervento per la riparazione e rafforzamento dell'unità immobiliare, poiché le lavorazioni da eseguire risultano pericolose e incompatibili con la presenza di persone non addette ai lavori all'interno dell'unità immobiliare della Sig.ra Lolli Milena*";

RITENUTO, ai soli fini del riconoscimento del Contributo per l'Autonoma Sistemazione, ai sensi della normativa vigente, per gli eventuali occupanti dell'unità immobiliare stessa, visto l'inizio dei lavori avvenuto in data 31.08.2022 e stante la certificata incompatibilità della compresenza tra le attività di cantiere e dei fruitori dell'unità immobiliare interessata ed a tutela della pubblica incolumità, di dover rettificare la precedente Ordinanza Sindacale N. 888 del 31.05.2017 decretando lo sgombero e l'interdizione all'uso, fino alla fine dei lavori e del ripristino dell'agibilità sismica, dell'intera unità immobiliare posta al piano terra dell'immobile denominato "*Condominio Fiorello 2*", sito in Teramo, Via ----------OMISSIS----------, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---- al Sub. 3, di proprietà della ditta **Lolli Milena**, e di decretare per il suddetto periodo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d-bis dell'OCDPC n. 614 del 12 Novembre 2019, il diritto al Contributo per l'Autonoma Sistemazione, per gli eventuali occupanti dell'unità immobiliare stessa;

SENTITO il Dirigente Comunale dell'Area 7 Arch. Gianni CIMINI;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. di prendere atto della Perizia Asseverata, acquisita al Protocollo del Comune di Teramo al n. 63891 del 26.09.2022, con la quale il Geom. Luciano Quaranta, in qualità di progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, "*vista l'importanza e la pericolosità degli interventi all'interno della singola unità immobiliare di proprietà della Sig.ra Lolli Milena, identificata catastalmente al Foglio -- Particella ---- Sub. 3*", posta al piano terra dell'immobile denominato Condominio Fiorello 2, amministrato da Ridolfi Elia, sito in Teramo, Via ----------OMISSIS----------, ***DICHIARAVA ed ASSEVERAVA*** "*la necessità da parte del condomino Lolli Milena di lasciare la propria unità immobiliare al fine di garantire il corretto intervento per la riparazione e rafforzamento dell'unità immobiliare, poiché le lavorazioni da eseguire risultano pericolose e incompatibili con la presenza di persone non addette ai lavori all'interno dell'unità immobiliare della Sig.ra Lolli Milena*";

2. di disporre, ai soli fini del riconoscimento del Contributo per l'Autonoma Sistemazione, ai sensi della normativa vigente, per gli eventuali occupanti dell'unità immobiliare stessa, visto l'inizio dei lavori avvenuto in data 31.08.2022 e stante la certificata incompatibilità della compresenza tra le attività di cantiere e dei fruitori dell'unità immobiliare interessata ed a tutela della pubblica incolumità, la rettifica della precedente Ordinanza Sindacale N. 888 del 31.05.2017 decretando lo sgombero e l'interdizione all'uso, fino alla fine dei lavori e del ripristino dell'agibilità sismica, dell'intera unità immobiliare posta al piano terra dell'immobile denominato "*Condominio Fiorello 2*", sito in Teramo, Via ----------OMISSIS----------, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---- al Sub. 3, di proprietà della ditta

Lolli Milena, e di decretare per il suddetto periodo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d-bis dell'OCDPC n. 614 del 12 Novembre 2019, il diritto al Contributo per l'Autonoma Sistemazione, per gli eventuali occupanti dell'unità immobiliare stessa;

AVVISA

che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall'art. 650 del Codice Penale e che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Teramo entro 30 giorni dalla notifica.

DISPONE

1) L'esecuzione forzata di sgombero e di interdizione all'uso in caso di inottemperanza con l'ausilio della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia;

2) La notifica della presente Ordinanza:

- All'amministratore **RIDOLFI ELIA**, con studio in ----------OMISSIS----------, PEC: -------OMISSIS-------;
- Alla ditta **LOLLI MILENA**, residente in --OMISSIS--, Via ----------OMISSIS----------, ed attualmente domiciliata in ----------OMISSIS----------, c/o ---OMISSIS--;
- Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale VV. F. Teramo;
- Al Comando di Polizia Municipale di Teramo;
- Alla Te.Am. Teramo Ambiente Ufficio TARI con sede in Teramo, Piazza Garibaldi n. 55;
- 2iretegas, Fax: 02/93473328 o pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it;
- All'Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 usr2016@pec.regione.abruzzo.it;
- All'Area 7, Ricostruzione, Pianificazione Sostenibile e Rigenerazione della Città;
- All'Area 3, Finanze e Tributi – Tasse e Tributi;

3) Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente;

IL SINDACO
(Gianguido D'Alberto)

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente dell'Area 7
(Arch. Gianni Cimini)

Teramo, lì 28/09/2022

.